



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO IN MATERIA DI “L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA”

15 gennaio 2024

Relatore: dr. Alberto Stocco
Giudice del Tribunale di Padova

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’impresa appaltatrice Alfa conviene in giudizio il Comune Beta allegando:

- di essersi aggiudicata l’appalto per la costruzione di una biblioteca comunale all’esito di apposita procedura ad evidenza pubblica;
- di avere eseguito le relative opere di costruzione per un ammontare complessivo di 1 milione di euro;
- di non aver ricevuto il corrispettivo da parte del Comune.

L’impresa Alfa propone, quindi, domanda di condanna del Comune al pagamento del corrispettivo maturato per l’esecuzione delle opere – come risultante dai documenti di contabilità approvati dal direttore dei lavori – e, in subordine, domanda di condanna del Comune al pagamento di un indennizzo per arricchimento ingiustificato, quantificato in misura pari all’importo delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere, ovvero euro 900.000,00.

Costituitosi in giudizio, il Comune, senza contestare l’esecuzione delle opere da parte di Alfa, afferma che nulla è dovuto all’attrice, in quanto:

- successivamente all’aggiudicazione della gara nessun contratto di appalto è stato stipulato con l’impresa Alfa, sicché l’ente non può ritenersi contrattualmente obbligato al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione delle opere;



- l'amministrazione comunale non ha mai riconosciuto l'utilità delle opere eseguite dall'impresa Alfa;
- in ogni caso, l'azione di arricchimento senza causa non può ritenersi ammissibile, per difetto del requisito della residualità previsto dall'art. 2042 c.c.

Il Tribunale, all'esito del giudizio, accertata l'inesistenza del contratto di appalto relativo alle opere di costruzione della biblioteca comunale, rigetta la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'attrice e dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa per difetto del requisito della residualità previsto dall'art. 2042 c.c., in quanto proposta in subordine ad una domanda di adempimento contrattuale rivelatasi infondata; aggiunge, inoltre, che la domanda di arricchimento senza causa deve comunque ritenersi infondata non avendo l'amministrazione comunale riconosciuto l'utilità delle opere eseguite dall'attrice.

Si esprima motivato parere in ordine alla opportunità o meno di presentare appello avverso la sentenza sfavorevole pronunciata dal Tribunale.